



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	103	OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. N° 165/2001.
DEL	07/09/2023	

L'anno **duemilaventitre** , addì **sette** , del mese di **settembre** , alle ore **11:35** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Collegata da remoto l'Assessore Coppolino Anna

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
MILIADO' Bruno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco	X	
LOMBARDO Carmelo - Assessore	X	
Brunetto Carmelo - Assessore	X	
Coppolino Anna- Assessore	X	
	PRESENTI 5	ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco **MILIADO' Bruno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. N° 165/2001. allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e contrari espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di non approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. N° 165/2001. allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. N° 165/2001.

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dal D. Lgs. 30 Marzo 2001 n.165, demanda alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 27.12.1997, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con la disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che i Comuni provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal D. Lgs. n. 75/2017, dispone: *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4”*;
- il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ha operato un'inversione del ruolo della dotazione organica rispetto al piano di fabbisogno del personale, prevedendo che, in sede di definizione del piano triennale del fabbisogno di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria

della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- con Decreto 08.05.2018 il Ministro per la Semplicazione e Pubblica Amministrazione, ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Dato atto che, a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità 2012), il quale stabilisce:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*

Preso atto che l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 non prevede termini di scadenza per l'approvazione di tale piano, pur se occorre coordinare tale programmazione con i tempi di approvazione del DUP, nella cui Sezione Operativa esso è destinato a confluire;

Considerato che l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione, tra i quali il Piano dei fabbisogni di personale;

Dato atto che in base alle richiamate linee guida il piano si sviluppa, come previsto dal citato art. 6, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che, di anno in anno, può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 06/03/2021 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 ed il relativo piano occupazionale, prevedendo, per l'anno 2021:

- l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, tramite concorso pubblico, di n. 1 Conduttore Scuolabus-mezzi specializzati e Custode cimiteriale Cat. B3;
- l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, tramite concorso pubblico, di n. 2 Operai esperti in manutenzione e verde pubblico Cat. B1;
- l'assunzione a tempo parziale (34 ore settimanali) ed indeterminato, tramite progressione verticale, di n. 1 Ausiliario del Traffico Cat. B1;
- l'assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, tramite procedura di selezione ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, di n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D1;

- con la medesima deliberazione è stata rideterminata la dotazione organica con la previsione di complessivi n° 23 posti, di cui 5 vacanti;

Considerato che:

- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 29 del 25/03/2021 è stata indetta la procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 Operaio - Profilo professionale "Conduttore Scuolabus-mezzi specializzati e Custode cimiteriale" Cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato e sono stati approvati lo schema di bando di concorso e la relativa domanda di partecipazione;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 30 del 25/03/2021 è stata indetta la procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 "Operai esperti in manutenzione e verde pubblico" Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato e sono stati approvati lo schema di bando di concorso e la relativa domanda di partecipazione;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 33 del 27/03/2021 è stata indetta la procedura selettiva per le progressioni di carriera, per titoli e prova di idoneità, riservata al personale di ruolo per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1 a tempo parziale (34 ore settimanali) ed indeterminato - Profilo professionale "Ausiliario del Traffico" ed è stato approvato il relativo schema di avviso;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 30/06/2021 è stata approvata la graduatoria relativa alle procedure selettive per le progressioni di carriera, per titoli e prova di idoneità, riservata al personale di ruolo per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1 a tempo parziale (34 ore settimanali) ed indeterminato - Profilo professionale "Ausiliario del Traffico", dichiarando vincitore il dipendente La Rocca Carmelo Pietro;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 49 del 03/07/2021 è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro con il summenzionato dipendente;
- con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 83 e 84 del 30/06/2021 e n. 85 del 03/07/2021 è stato stabilito di provvedere alla trasformazione del contratto in essere con i dipendenti:
 - Bongiorno Carmela, Esecutore Amministrativo, Cat. B, posizione economica B1, da 18 a 34 ore settimanali;
 - Lapi Marco Carmelo, Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1, da 18 a 34 ore settimanali;
 - Nicita Carmelo Agatino, Ausiliario della sosta, Cat. A, posizione economica A1, da 24 a 34 ore settimanali;
- con determine del Responsabile dell'Area Amministrativa nn. 50, 51 e 52 del 03/07/2021 è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro con i summenzionati dipendenti;

Dato atto:

- che nell'anno 2021 sono cessate dal servizio n. 2 unità di personale, di cui n. 1 a tempo pieno di categoria A5 con decorrenza 1° maggio 2021 e n. 1 a tempo parziale di categoria B1 con decorrenza 1° ottobre 2021;
- che nell'anno 2022 sono cessate dal servizio n. 2 unità di personale, di cui n. 1 a tempo pieno di categoria C5 con decorrenza 1° gennaio 2022 e n. 1 a tempo pieno di categoria C5 con decorrenza 1° maggio 2022;

Richiamato l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012) che prevede *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008"* ;

Visto il prospetto riepilogativo del valore della spesa del personale dell'anno 2008 ex art 1, comma 562 L. 296/2006 del Comune di Forza d'Agrò:

Comune di Forza d'Agrò	Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 557 quater L. 296/2006
Spesa del personale Anno 2008 – limite da rispettare	€ 611.472,00

Verificato:

- che il costo teorico della dotazione organica così come rideterminata con la deliberazione di G.M. n. 32 del 06/03/2021 è pari a complessivi € 573.179,50;
- che detto costo teorico è inferiore alla spesa del personale relativa all'anno 2008, ammontante ad € 611.472,00;

Visti:

- il comma 1 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata *«anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;*
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al*

conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Atteso che:

- in data 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", adottato in attuazione del citato art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni nella legge 58/2019, c.d. "Decreto Crescita";
- il suddetto DPCM 17/03/2020 individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;
- il DPCM 17/03/2020 citato è entrato in vigore il 20 aprile 2020 e permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la Circolare esplicativa n. 1374 dell'8 giugno 2020 emanata dal Ministero per la P.A., di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che fornisce chiarimenti sul citato D.M. 17 marzo 2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Visto l'art. 9, comma 28, del D. Lgs. 78/2010, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni, dall'anno 2011, di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato al 50% o 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del 9/2/2015 n. 2, la quale ha chiarito che, per gli enti locali in regola con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006, il limite massimo di spesa per il lavoro flessibile è quello sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009 (100%);

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021 e che, secondo i criteri descritti dalla norma sopra citata, allo stato attuale il Comune di Forza d'Agro si trova nella seguente situazione:

ENTRATE CORRENTI				
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata				
ANNO				MEDIA 2019/2021
ENTRATE CORRENTI	2021	2020	2019	
Titolo I - II - III	€ 1.329.822,08	€ 1.786.719,36	€ 1.616.586,76	€ 1.577.709,40
Fondo crediti dubbia esigibilità bilancio di previsione anno 2021				€ 210.924,12
Media entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità				€ 1.366.785,28
Spesa personale come rilevata nell'ultimo rendiconto di gestione approvato (anno 2021)				€ 502.567,20
Percentuale art. 4 DPCM 17/03/2020 (Rapporto spese di personale/media entrate correnti)			36,78%	

Considerato che:

- l'art. 3 del DM Dipartimento della Funzione Pubblica 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i Comuni sono suddivisi in fasce demografiche ed al riguardo si rileva che in base alla formulazione dell'articolo 3, il Comune di Forza d'Agrò rientra nella fascia demografica contraddistinta dalla lettera a), ricomprendente i Comuni fino a 1.000 abitanti;
- gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Preso atto dei seguenti valori per il Comune di Forza d'Agrò:

Fascia demografica	Valore soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valore per l'anno 2022 Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valore soglia di rientro Tabella 3 DM 17 marzo 2020
Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%	29,0%	33,5%

Dato atto che i Comuni sono classificati in n. 3 fasce e precisamente:

- la fascia 1 dei Comuni virtuosi, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 e possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;
- la fascia 2 - intermedia – ove si collocano i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica;
- la fascia 3, ove si collocano, ai sensi dell'art. 6 del DM, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 e che adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento; a decorrere dal 2025, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Rilevato che:

- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella Tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del precitato DPCM, che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni;
- per il Comune di Forza. d'Agrò, appartenente alla fascia demografica sino a 1.000 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 29,5%;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso DPCM i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DPCM, risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella Tabella 3 dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nel 2025, del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica con meno di 1.000 abitanti è pari al 33,5%;

Accertato che allo stato il Comune di Forza d'Agrò si colloca, in base alle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, nella fascia 3 prevista dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, come risulta dal prospetto di calcolo sopra descritto, in quanto l'incidenza del rapporto spese di personale/media entrate correnti è pari al **36,78%**;

Ravvisato, pertanto, che i Comuni che sono collocati nella fascia più alta devono rientrare nella soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti degli enti della fascia c.d. intermedia entro il 2025 e che gli enti inadempienti, a partire da tale anno, potranno effettuare assunzioni di personale nel tetto del 30% delle cessazioni dell'anno precedente;

Valutato che le attività e funzioni dell'Area Tecnica sono state coperte mediante utilizzo di n. 2 dipendenti di altro Comune tramite convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 fino alla fine dell'esercizio 2022;

Dato atto:

- che dall'ultimo rendiconto approvato il Comune di Forza d'Agrò risulta strutturalmente deficitario;

Considerato che le procedure concorsuali indette nell'anno 2021 non risultano ancora concluse e ritenuto, pertanto, di dover riproporre, in tale piano di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, quanto indicato nel piano occupazionale 2021/2023 secondo la seguente programmazione:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

ANNO	UNITÀ	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	AREA	MODALITÀ DI ASSUNZIONE	TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO	ORE
2022	1	Conduttore scuolabus-mezzi specializzati e custode cimiteriale	B3	Tecnica	Concorso pubblico	Indeterminato	36
	2	Operaio esperto in manutenzione e verde pubblico	B1	Tecnica	Concorso pubblico	Indeterminato	36
2023							
2024							

Atteso che il DUP semplificato comprende, tra l'altro, la programmazione del fabbisogno di personale, e che su tale Documento Unico di Programmazione viene espresso il parere del Revisore dei Conti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, sulla scorta delle superiori valutazioni;

Ricordato ancora che l'art. 9, comma 1- *quinquies*, del D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07/08/2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

Considerato che sul Programma Triennale del Fabbisogno di Personale deve essere acquisito il parere del Revisore dei conti;

Dato atto che ai fini dell'adozione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale non è necessaria l'attivazione preventiva di alcuna relazione sindacale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e degli articoli 4 e seguenti del CCNL del 16/11/2022;

Ritenuto che la competenza all'adozione del Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale e delle sue variazioni in corso d'anno costituisca competenza della Giunta Comunale, fatto salvo il recepimento da parte del Consiglio in sede di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP;

Dato atto che:

- l'Ente rispetta il principio di contenimento della spesa di personale rispetto al valore dell'anno 2008;
- ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/ 2001, come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, in questo Comune, a seguito di ricognizione delle esigenze funzionali, non vi è eccedenza di personale dipendente in servizio rispetto ai fabbisogni dell'Ente, né di personale in soprannumero;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022, 2023 e 2024;

Dato atto, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in qualsiasi momento, in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente, nonché di limitazioni e/o di vincoli derivanti da possibili future innovazioni del quadro normativo vigente in materia di reclutamento del personale;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il DPCM del 17 marzo 2020, pubblicato sulla GURI n. 108 del 27 aprile 2020;
- il D.L. n. 78/2010;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e nel rispetto delle normative ivi richiamate:

1. **di dare atto che** la dotazione organica del Comune di Forza d'Agrò è rideterminata con n° 2 posti coperti a tempo pieno e indeterminato, n° 12 posti coperti a tempo parziale ed indeterminato e n° 3 posti vacanti:

Categoria	Posti coperti FT	Posti coperti PT	Posti vacanti	Totale posti
A	0	1	0	1
B	0	6	3	9
C	1	5	0	6
D	1	0	0	1
TOTALE POSTI	2	12	3	17

2. **di dare** atto che a seguito di specifica ricognizione delle esigenze funzionali, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12/11/2011 n. 183, non sussistono in questo Comune situazioni di soprannumero o eccedenze di personale rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
3. **di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024, ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e ss.mm.ii. come segue:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

ANNO	UNITÀ	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	AREA	MODALITÀ DI ASSUNZIONE	TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO	ORE
2022	1	Conduttore scuolabus-mezzi specializzati e custode cimiteriale	B3	Tecnica	Concorso pubblico	Indeterminato	36
	2	Operaio esperto in manutenzione e verde pubblico	B1	Tecnica	Concorso pubblico	Indeterminato	36
2023							
2024							

4. **di dare atto** che il suddetto Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 è suscettibile di variazione e integrazione in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
5. **di trasmettere** la presente proposta al Revisore dei Conti per acquisire in via preventiva il relativo parere;
6. **di informare** dell'approvazione del presente atto le Organizzazioni Sindacali di categoria;
7. **di trasmettere** copia della deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, a cura dell'Ufficio Segreteria;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in quanto atto connesso al bilancio di previsione 2022/2024 da allegare al DUP (Documento Unico di Programmazione).



Il Sindaco
Bruno Miliadd



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 97 DEL 10/07/2023

CON OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. N° 165/2001.

Il responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali

ESPRIME

parere **NON FAVOREVOLE** per la regolarità tecnica dell'atto, tenuto conto che:

- dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2021 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/04/2023) l'Ente risulta in situazione di deficitarietà strutturale;
- il rapporto tra spesa del personale come rilevata nell'ultimo rendiconto di gestione approvato (anno 2021) e media entrate correnti (anni 2019-2020-2021) supera il valore soglia per fascia demografica di cui al DM del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Raciti Roberta



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 97 DEL 10/07/2023

CON OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. N° 165/2001.


Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Non Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto, in quanto il rapporto tra spese del personale e le entrate correnti (2019-2020-2021) supera il valore soglia previsto per i comuni fino a 1000 abitanti così come disposto dal Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, inoltre dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato esercizio 2021, l'Ente in relazione alla tabella dei parametri obiettivi risulta essere strutturalmente deficitario.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

**Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe**



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

Organo di Revisione Economico Finanziario

PROT. N. 5108

Verbale n. 16/2023

Oggetto: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024. Piano delle Assunzioni anno 2022. Rideterminazione Dotazione Organica. Ricognizione delle eccedenze di personale.

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di luglio, presso la sede dell'Ente,

11.07.2023

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto dal *Dott. Rag. Orazio Mammino* in gestione monocratica,

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

Premesso che:

- L'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione n. 97 del 10.07.2023, predisposta dall'Area Amministrativa Affari Generali, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: *"Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 e Piano Annuale delle Assunzioni 2022. Rideterminazione Dotazione Organica. Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 165/2001"*;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*

- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede “*in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133*”¹;
 - l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;
 - l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce “*... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2*”;
 - l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: “*in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*”;
 - l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recita: “*le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*”²;
 - l'articolo 3 della Legge 19.06.2019, n. 56 prevede misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale della P.A.;
 - l'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, modifica radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, rinviando la data di entrata in vigore del nuovo sistema solo dopo l'emanazione di un Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno;
 - con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020 recante “*misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, il Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, provvede ad individuare

¹ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

² l'articolo 22 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 prevede al comma 1 che “*le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*”.

i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative, che non attuano le procedure previste dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti³ ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini;*
- il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, i lavoratori a **tempo determinato** non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 21.05.2018 stabilisce che i dipendenti in part-time non possono superare il tetto del 25% della dotazione organica di ogni Categoria;
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", così come integrata dalla circolare 1/2018 del 09.01.2018;
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;



³ questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art. 3, commi 3 e 5-quater, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015).

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;


Tenuto conto che

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
- La Corte Costituzionale, con successiva sentenza n. 101/2018, nel dichiarare, altresì, l'illegittimità dell'articolo 1, comma 466, della Legge 11.12.2016, n. 232, ha sottolineato che *"per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione) e della «chiamata» degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (articolo 97, primo comma, secondo periodo, della Costituzione)"*.
- nella delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17.12.2019, la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo, ha affermato che:
 1. "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3)", da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo Pluriennale Vincolato;
 2. "I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) e da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145 e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e/o quantitativi, all'accensione di mutui e/o al ricorso ad altre forme di indebitamento";
- l'articolo 1, commi 820, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118"*; pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- con Decreto 1° agosto 2019 sono stati individuati i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
 - W1 Risultato di competenza
 - W2 Equilibrio di bilancio
 - W3 Equilibrio complessivo.
- la commissione ARCONET, nella riunione del 11.12.2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) **non negativo**, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, la tendenza al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;

- della circolare del 09.03.2020 n. 5, della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) e 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della Legge 24.12.2012, n. 243;
- ad avviso della Ragioneria Generale dello Stato, la Corte Costituzionale ha voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo Ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito;
- la Ragioneria Generale dello Stato fa presente, altresì, che in queste due sentenze è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 e dell'articolo 1, commi 820 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, l'obbligo del rispetto:
 - a. degli equilibri di cui all'articolo 9 della citata Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;
 - b. degli equilibri di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo Ente;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), l'Ente deve adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo osservando il presupposto richiesto dall'articolo 10 della medesima norma per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021 e monitoraggio preventivo per gli anni successivi;

Dato atto che

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale viene effettuata con la medesima proposta di deliberazione di Giunta Municipale ad esito della quale non risulta sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale (ex articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come riscritto dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183);
- l'Ente ridetermina la **Dotazione Organica del Personale** per l'anno 2022 e seguenti con la medesima proposta di deliberazione di Giunta Comunale;
- l'Ente ha rispettato l'equilibrio di bilancio (W1) per l'anno 2021;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06.02.2021, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 05.11.2021, l'Ente ha adottato il "Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici" che risulterebbe non essere stato oggetto di modifiche e quindi vigente;
- dalla proposta di deliberazione *de qua* si rileva il superamento della facoltà assunzionale teorica per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni con Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, per come chiarite dal Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125 ed ampliate dall'articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, come dai prospetti e/o calcoli allegati alla medesima proposta deliberativa;



- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30.06.2022 l'Ente **ha adottato** il Piano delle Performance e degli Obiettivi⁴ per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale l'Ente n. 133 del 24.11.2022 **ha adottato** il Piano Triennale delle azioni positive 2022-2024 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- l'Ente non ha aderito a intese e/o ai patti di solidarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del Decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ente ha attivato la trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP - in ossequio alle modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.05.2016 emesso in applicazione dell'articolo 13 della legge 31.12.2009 n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è pari ad euro 611.472,00;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere non favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 10.07.2023, predisposta dall'Area Amministrativa Affari Generali, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "*Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 e Piano Annuale delle Assunzioni 2022. Rideterminazione Dotazione Organica. Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 165/2001*", atteso che la stessa prevede delle assunzioni

⁴ ex articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, che per gli Enti locali è unificato nel P.E.G. (articolo 169, comma 3-bis, del TUEL).

di personale che allo stato non possono essere effettuate in quanto l'Ente, superando il tetto della facoltà assunzionale teorica per il triennio 2022-2024, deve rientrare nel valore soglia previsto dal Decreto Ministeriale 17.03.2020 previsto nella misura del 29% che - allo stato dell'ultimo documento contabile approvato - oggi si attesta al 36,78%.

Inoltre, in questa sede andrebbe asseverato l'equilibrio pluriennale e strutturale dell'Ente che, alla luce delle attività economico finanziarie e di bilancio, se non prima concluse, non consentono di apporre il previsto visto.

invita l'Ente

- a verificare la situazione economico finanziaria dell'Ente accertando se l'Ente è nelle condizioni di garantire gli equilibri di bilancio ovvero necessita attivarsi ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL⁵;
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare se l'Ente, con la presente programmazione, sarà in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.


Suggerisce e Raccomanda

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ al Responsabile dei Servizi Finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio.

Del ché si dà atto della seduta odierna con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammìno



⁵ Tenendo conto anche degli effetti sul bilancio del FCDE.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:MILIADO' Bruno

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Brunetto Carmelo

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Raciti Roberta

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal 07/09/2023 al _____ con il numero _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Raciti Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

Il Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Raciti Roberta